



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

riunitosi in telelavoro in data odierna, 17 giugno 2010,
presieduto dal Presidente Dr. **Pietro IEVA**, con la partecipazione
di:

Avv. Fulvia BEATRICE	Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio per lo Sport
Dr. Raffele AIELLO	Ufficio Ordine Pubblico
Dr. Massimo BONTEMPI	Direzione Centrale Polizia di Prevenzione
Dr. Roberto SGALLA	Servizio Polizia Stradale
Dr. Maurizio GELICH	Servizio Polizia Ferroviaria
Dr. Mario MONDELLI	Servizio Reparti Speciali
Col. Marco MINICUCCI	Comando Generale Arma dei Carabinieri
G. di B. Fabrizio CARRARINI	Comando Generale Guardia di Finanza
Ing. Carlo RAFANELLI	Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Luigi LUDOVICI	C.O.N.I.
Dr. Antonio DI SEBASTIANO	Federazione Italiana Giuoco Calcio
Avv. Marco SQUICQUERO	F.I.G.C. – Procura Federale
Dr. Giovanni SPITALERI	Coordinatore Nazionale Delegati alla Sicurezza
D.ssa Manuela BERTONA	Lega Nazionale Professionisti
Notaio Salvatore LOMBARDO	Lega Italiana Calcio Professionistico
Dr. Biagio SCIORTINO	Lega Nazionale Dilettanti
Dr. Franco FIUMARA	Ferrovie dello Stato
Dr. Antonio GALLO	Autogrill



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato D.ssa Elisa Cozza Dirigente del Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive.

Preso atto che negli stadi con capienza superiore ai 7.500 spettatori dichiarati a norma si è registrata una netta diminuzione degli indici di violenza;

Preso atto altresì che la Lega Italiana Calcio Professionistico ha previsto per la messa a norma di tutti gli impianti che ospitano l'attività professionistica dei campionati di 1^a e 2^a Divisione l'adozione delle misure di sicurezza riportate nella Determinazione 17/2009 adottata il 7 aprile 2009;

Considerato che la Lega Nazionale Dilettanti ha già promosso una iniziativa per l'abbattimento delle barriere negli impianti ove si disputano gli incontri di calcio dei campionati dilettantistici e che nella citata Determinazione n. 17 questo Organismo ha inteso ribadire l'invito ad incentivare detta progettualità;

Preso atto che le norme della UEFA per la sicurezza negli stadi raccomandano l'abbattimento delle barriere tra pubblico e spazio di attività sportiva,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

installando, ove possibile, recinzioni di altezza variabile da 1,10 m. a 2,20 m;

Ritenuto

tuttavia necessario fornire specifiche indicazioni per la realizzazione di uno stadio tipo che consenta l'abbattimento delle barriere tra la zona spettatori e lo spazio di attività sportiva, senza pregiudicare le misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica negli stadi con capienza da 100 a 7500 spettatori ove viene svolta attività calcistica dilettantistica;

Ritenuto

inoltre, che l'evoluzione culturale dello spettatore deve necessariamente passare attraverso nuovi positivi modelli applicati al calcio dilettantistico che annovera migliaia di tesserati, soprattutto delle fasce giovanili;

Considerata

l'attività dello specifico gruppo di lavoro, istituito in data 22 febbraio 2010, coordinato dal Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Roberto Massucci, presieduto dal Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato D.ssa Lucia De Lemmi e composto dal Ten. Col. Giuseppe Battaglia dell'Arma dei Carabinieri, dall'Ing. Carlo Rafanelli dei Vigili del Fuoco, dall'Arch. Alberto Lucantoni del Comitato Olimpico Nazionale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Italiano, dall'Ing. Nicola Esposito della Federazione Italiana Giuoco Calcio, dall'Arch. Vittorio Ansaldo Vaccari della Lega Italiana Calcio Professionistico, dal Dr. Biagio Sciortino della Lega Nazionale Dilettanti e, con funzioni di Segretario, dal Collaboratore Amministrativo Osvaldo Di Ruscio;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 22 del decreto del Ministro dell'Interno del 18 marzo 1996 in relazione al rilascio di specifiche deroghe da parte delle Prefetture competenti, qualora in ragione di particolari situazioni non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni stabilite dallo stesso decreto:

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

La Lega Nazionale Dilettanti, ai sensi dell'art. 1 – 2° comma del D.M. 18/3/1996, è invitata a diramare specifiche istruzioni alle proprie società sportive, attivando allo stesso modo le strutture periferiche, affinché la richiesta di realizzazione di impianti cd. "senza barriere" nonché, ove possibile, la conversione in tal senso di quelli già esistenti avvenga, ove non



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

ostino oggettivi impedimenti, secondo le prescrizioni ed i criteri indicati nelle "linee guida" allegate alla presente.

Le Società sportive, d'intesa con le Amministrazioni comunali proprietarie degli impianti, presenteranno alla Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite dei Comitati e/o Divisioni competenti, uno specifico progetto che dovrà essere conforme alle citate "linee guida".

Successivamente la stessa Lega sottoporrà il progetto all'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che, dopo aver espletato gli approfondimenti ritenuti necessari, formulerà le proprie osservazioni dandone notizia alla Prefettura competente ai sensi dell'art. 22 del D.M. 18/3/1996.

Dopo questo esame preliminare, il progetto verrà restituito dalla Lega Nazionale Dilettanti alle società sportive che attiveranno le procedure di legge conseguenti e presenteranno istanza al Prefetto competente per il rilascio della eventuale deroga di cui al menzionato art.22 D.M. 18/3/1996.

Le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza interessate ed in particolare i Sigg. Questori, il cui parere positivo è da ritenere condizione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla attuazione dell'impianto "senza barriere", vorranno dare impulso alla realizzazione delle misure citate, seppure con gli opportuni meccanismi di flessibilità, che devono



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

necessariamente tenere conto delle ridotte risorse finanziarie disponibili.

Dopo un periodo di applicazione di due anni e comunque non oltre il 30 maggio 2012, l'Osservatorio raccoglierà osservazioni e proposte e valuterà eventuali esigenze di revisione del progetto.

La presente determinazione è assunta all'unanimità ed è trasmessa, tramite le competenti Amministrazioni componenti l'Osservatorio, alle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza, ai Comandi Carabinieri e Vigili del Fuoco a livello nazionale, nonché al CONI, alla F.I.G.C., Lega Dilettanti per gli adempimenti di specifica competenza.

Roma,

Il Presidente dell'Osservatorio
Pietro Ieva

Il Segretario
V. Questore Agg. della P. di S.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Linee Guida



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Nel richiamare l'obbligo di conformità alle disposizioni del citato decreto 18 marzo 1996, ad eccezione di quelle per le quali verrà richiesta l'applicazione dell'art.22, si chiarisce che non potranno essere presi in esame progetti in cui gli impianti non rispettino anche le ulteriori seguenti caratteristiche, da intendersi come misure di sicurezza minime equivalenti, ai fini della concessione delle deroghe da parte del Prefetto:

Area di servizio annessa all'impianto

La delimitazione dell'area di servizio deve avere varchi di larghezza pari a quella della corrispondente uscita dall'impianto; deve inoltre possedere le caratteristiche ed i requisiti previsti dalle specifiche regolamentazioni federali.

Ogni settore deve avere varchi di ingresso e vie di uscita separate.

Ogni varco di ingresso deve permettere l'accesso ad una singola persona alla volta e garantire un flusso di 1.125 spettatori/ora e mezza. In caso di utilizzo di preselettori di fila, gli stessi dovranno essere rispondenti alle vigenti normative tecniche e conformi alle norme e disposizioni di legge.

Ogni varco deve essere presidiato da uno o più assistenti di campo della Società sportiva indossanti una casacca



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

identificativa di colore giallo o arancione affiancato/i, ove disponibile, da un rappresentante delle Forze dell'Ordine.

I tagliandi di accesso all'impianto, o altro titolo equipollente, anche gratuito, devono essere numerati. La numerazione può essere apposta anche manualmente.

Spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva

▪ **Spazio riservato agli spettatori**

Può essere suddiviso in settori separati tra loro da una recinzione/parapetto alta/o mt. 1,10 misurato dal piano di imposta rispondente alle vigenti normative tecniche e conforme alle norme e disposizioni di legge.

È collegato allo spazio di attività sportiva attraverso n. 2 varchi di almeno mt. 2,40 di larghezza, per ogni settore, muniti di serramenti che in caso di necessità possano essere immediatamente aperti su disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza verso la zona di attività sportiva.

Lo spazio riservato agli spettatori è separato dal terreno di gioco da un elemento costituito da un separatore/parapetto di altezza non inferiore a mt. 1,10, misurata dal piano di imposta, rispondente alle vigenti normative tecniche e conforme alle norme e disposizioni di legge.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Il settore eventualmente riservato alla tifoseria ospite deve essere separato dal terreno di giuoco e dai settori adiacenti mediante un separatore/parapetto alto mt. 1,10, misurato dal piano di imposta, rispondente alle vigenti normative tecniche e conforme alle norme e disposizioni di legge.

Tutti i settori provvisti di recinzione/parapetto di altezza pari a mt. 1,10 dovranno essere presidiati da assistenti di campo della Società sportiva indossanti una casacca identificativa di colore giallo o arancione in numero di 1 unità ogni 150 posti di capienza del settore in questione, con un numero minimo di 4 unità.

▪ **Spazio di attività sportiva**

Area riservata esclusivamente all'attività sportiva; deve essere collegata agli spogliatoi ed all'esterno dell'area di servizio dell'impianto con percorsi separati da quelli degli spettatori. Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto a quello dell'attività sportiva con separatore/parapetto di altezza non inferiore a mt. 1,10 misurata dal piano di imposta rispondente alle vigenti normative tecniche e conforme alle norme e disposizioni di legge.

Al fine di consentire lo svolgimento anche di attività di supporto, si raccomanda che il terreno di gioco, presente all'interno dello spazio di attività sportiva, sia circondato per tutto il proprio



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

perimetro da una area libera da ostacoli - cd. "campo per destinazione" - di ampiezza non inferiore a mt. 2,50 lungo le linee laterali e mt. 3,50 lungo le linee di fondo. In presenza di vincoli strutturali, il campo per destinazione deve comunque possedere le caratteristiche ed i requisiti previsti dalle specifiche regolamentazioni federali.

Spogliatoi e servizi funzionali all'attività sportiva

Devono avere accesso diretto allo spazio di attività sportiva ed essere ad uso esclusivo dei giocatori, degli arbitri, dello staff e delle persone espressamente autorizzate.

L'area è delimitata dalla zona riservata agli spettatori da una recinzione alta, almeno, mt. 2,20 misurata dal piano di imposta, rispondente alle vigenti normative tecniche e conforme alle norme e disposizioni di legge.

Assistenti di campo della Società sportiva

Le Società sportive sono tenute, in analogia a quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007 art. 3 comma 2, a trasmettere al Prefetto della provincia ove ha sede l'impianto sportivo, l'elenco nominativo dei soggetti che si intendono



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

impiegare in qualità di Assistenti; tale elenco è costantemente aggiornato dalla Questura competente per la verifica della permanenza dei requisiti soggettivi di cui all'allegato A, paragrafo 1.1.3 del Decreto ministeriale dell'8 agosto 2007. Il Prefetto, su segnalazione del Questore, dispone il divieto di impiego di uno o più soggetti, dandone comunicazione alla Società stessa, in caso di perdita di almeno uno dei citati requisiti.

Una "giornata seminariale", a cura dell'Osservatorio/Lega Dilettanti, di formazione e aggiornamento sarà messa a disposizione degli Assistenti di campo al fine di uniformare a livello nazionale l'operatività degli stessi.